

**REGOLAMENTO (CEE) N. 371/91 DELLA COMMISSIONE**

del 14 febbraio 1991

**che istituisce una vigilanza comunitaria preventiva applicabile alle importazioni di idrogenoortofosfato di diammonio di cui al codice NC 3105 30 00 originario di paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3156/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previe consultazioni in seno al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con decisione del 12 dicembre 1990<sup>(3)</sup>, la Commissione ha autorizzato il Regno di Spagna ad applicare, fino al 31 dicembre 1991, misure di salvaguardia, in virtù dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nei confronti delle importazioni di alcuni concimi provenienti dagli altri Stati membri e dai paesi terzi;

considerando che le misure autorizzate in base a detto articolo non riguardano le importazioni di idrogenoortofosfato di diammonio di cui al codice NC 3105 30 00;

considerando che, secondo quanto risulta alla Commissione, l'idrogenoortofosfato di diammonio è un concime che può facilmente sostituire altri concimi, in particolare quelli la cui importazione dagli altri Stati membri è stata contingentata in Spagna con le summenzionate decisioni della Commissione;

considerando che l'andamento delle importazioni di questo prodotto minaccia di recare grave pregiudizio a tutti i produttori comunitari di prodotti simili o concorrenti;

considerando che sembra pertanto opportuno istituire una vigilanza comunitaria su queste importazioni a norma degli articoli 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'immissione in libera pratica nella Comunità dell'idrogenoortofosfato di diammonio di cui al codice NC 3105 30 00 è soggetta a vigilanza preventiva, conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82.

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 21.

*Articolo 2*

1. L'immissione in libera pratica in uno Stato membro del prodotto di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di importazione rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro importatore.

2. Il documento d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalla competente autorità dello Stato membro importatore, per qualsiasi quantitativo richiesto, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda da parte di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Il documento può essere utilizzato nei tre mesi successivi alla data di rilascio all'importatore.

3. La domanda presentata dall'importatore contiene i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- b) designazione del prodotto con precisazione:
  - della denominazione commerciale,
  - del corrispondente codice NC,
  - del paese d'origine,
  - del paese di provenienza;
- c) prezzo cif franco frontiera e quantitativo del prodotto;
- d) data o date e luogo o luoghi previsti per l'importazione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei dieci giorni successivi alla fine di ciascun mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati, nel corso del mese considerato, documenti d'importazione.

*Articolo 4*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 è modificato con l'inserimento del codice NC del prodotto di cui all'articolo 1, seguito dal segno «T» nella colonna «EUR».

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 31 dicembre 1991.